



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Settore Politiche Sociali

CONVENZIONE COMUNE DI CREMONA – ANFFAS

Servizio di supporto per l'attività gestionale della tutela e protezione giuridica delle persone fragili

TRA

Il Comune di Cremona. – C.F. 00297960197 – con sede in Cremona – Piazza del Comune n. 8 - di seguito indicato come “Comune”, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta.

E

l'Associazione ANFFAS Cremona APS – C.F. 93039680199 ,iiscritta al RUNTS a far data dal 6/10/2022, di seguito indicata come “Associazione”, con sede in Cremona, via Gioconda, n. 5 nella persona del suo rappresentante legale GIORGIO RAMPI, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione stessa;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, recante: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”, nello specifico l'art. 11, il cui dispositivo sancisce che l'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno”;

- che la circolare Regionale n. 9 del 27 giugno 2008 definisce gli indirizzi per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio per la protezione giuridica;

- che si intende sostenere l'attività di sportelli destinati alla tutela dei diritti delle fasce più deboli ed in particolare a fornire a questi assistenza e servizi integrati in materia di giustizia e volontaria giurisdizione, nonché ampliare la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti ai cittadini ed in particolare a quelli appartenenti alle c.d. fasce deboli che preveda la costituzione sul territorio di punti di contatto all'interno dei quali si possano ricevere informazioni complete ed integrate e compiere operazioni per cui normalmente occorre recarsi presso gli uffici giudiziari;

– che l'art. 56 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

– che il Comune, per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente convenzione, così come già avvenuto negli anni 2021 e 2022, intende avvalersi dell'apporto dell'Associazione, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;

– che l'Associazione opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa;

- che facendo riferimento alla Deliberazione n° XI/4064 del 21/12/2020 Progetto “Ufficio di Prossimità” Anffas Cremona APS possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della

convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità in quanto iscritta nel registro generale regionale del volontariato.

– che nel territorio l'Associazione, che ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate, è l'Associazione ANFFAS Cremona APS - C.F. 93039680199

– di seguito denominata "Associazione".

CONSIDERATO

- che l'Associazione a partire dal 2007 in collaborazione con la Rete Nazionale e Regionale Anffas unitamente a LEDHA, sostiene la necessità che l'individuazione della figura dell'Amministratore di Sostegno avvenga con esclusivo riguardo alla cura, alla dignità ed agli interessi del beneficiario e lo fa attraverso una serie di azioni che favoriscono l'applicazione della L. 6/2004 ;

- che il Comune di Cremona, nell'ambito territoriale di propria competenza, intende riconoscere, promuovere e valorizzare quanto oggetto della presente convenzione, realizzata dall'Associazione che, più in generale, realizza sul territorio comunale, attività e servizi a favore della cittadinanza fragile e che già negli anni passati ha collaborato con il Comune di Cremona per lo svolgimento di tali servizi.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Comune avvia con l'Associazione, che accetta, il seguente rapporto di collaborazione finalizzato a:

A) GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA

dare continuità allo sportello già attivato presso la sede comunale "Spazio Comune", diretto a fornire ai cittadini informazioni utili in materia di protezione giuridica, nonché ad orientare gli stessi verso l'istituto giuridico più appropriato, tramite:

- colloqui individuali
- distribuzione di materiale informativo e di modulistica specifica adottata dagli uffici giudiziari del Tribunale di Cremona;
- consulenza e supporto agli utenti nella predisposizione di istanze e compilazione della relativa modulistica.

B) COLLABORAZIONE E SUPPORTO PER LA GESTIONE ISTITUZIONALE DELLA TUTELA E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

In assenza di familiari, figure prossime o volontari direttamente investiti della gestione dell'amministrazione di sostegno, è possibile che questa venga demandata ad uno dei soggetti di cui al titolo II° del Codice Civile, ovvero istituzioni aventi personalità giuridica.

In tale ambito l'Associazione fornirà attività di supporto e collaborazione in un'ottica di prossimità e vicinanza agli amministrati, di tutoring alla persona, nonché di svolgimento delle attività di carattere gestionale amministrativo, connesse alle nomine di Amministratore di Sostegno (AdS) conferite a livello istituzionale nell'ambito dell'Assessorato e del Settore Politiche Sociali, con particolare riguardo ai soggetti afferenti all'area disabilità e non autosufficienza in carico ai servizi sociali.

Nello specifico, in relazione al rapporto con la persona amministrata:

- collaborazione e supporto nella gestione dei rapporti tra l'AdS, con particolare riferimento alle nomine istituzionali e le persone amministrate;

- sostegno nell'individuazione e nella gestione dei bisogni personali e sociali del soggetto beneficiario dell'Amministratore di Sostegno, con particolare riferimento ai soggetti affetti da disabilità, in collaborazione con il servizio sociale dedicato.
- Eventuale orientamento ai servizi presenti sul territorio relativi ai bisogni specifici dell'amministrato

In relazione alle attività connesse alle condizioni generali della persona amministrata:

- predisposizione e presentazione, previa eventuale specifica delega da parte dell'AdS, di istanze presso enti pubblici, Istituti di Credito, Aziende Territoriali finalizzate alle verifiche della ricognizione generale della situazione dei beneficiari;
- supporto e collaborazione nella predisposizione degli atti di carattere economico amministrativo gestionale (inventari iniziali, rendicontazioni annuali, rendicontazioni finali) connessi agli incarichi di AdS;
- supporto allo svolgimento dell'attività e di compiti di natura economica/patrimoniale relativa a soggetti che abbiano come amministratore di sostegno nominato l'Assessore ai Servizi Sociali pro tempore.

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune.

Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente convenzione.

Art. 2 - Modalità di svolgimento delle attività

Il Comune si impegna a:

- fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione;
- identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali;
- garantire l'eventuale formazione ai volontari impegnati in alcune attività indicate al precedente art. 1;
- fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
- controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri/relazioni e richieste, alla Associazione, di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

L'Associazione si impegna, oltre al rispetto alle attività dirette derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 9;
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente convenzione;
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori indicati dal Comune;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- i nominativi dei volontari impiegati nelle attività in oggetto con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;

- eventuale formazione sulle tematiche oggetto della convenzione
- eventuale promozione e comunicazione sul servizio e tematiche della protezione giuridica.

Art. 3 - Risorse Umane

L'Associazione per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione si avvale prevalentemente di volontari ma per casi specifici può avvalersi anche di professionisti. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del Comune. L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze

I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.

Il rapporto con personale dipendente e con i professionisti è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Art. 4 Responsabili realizzazione interventi

Sia l'Associazione che il Comune sono tenuti a identificare e segnalare all'altra parte il Responsabile della realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano svolte con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile identificato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile identificato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'intervento oggetto della presente convenzione.

I Responsabili vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti dei destinatari delle attività stesse.

Annualmente, e comunque al termine della validità della convenzione, il Responsabile individuato dall'Associazione presenta al Comune una relazione sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 Assicurazione volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017, come da polizza assicurativa n. 92132500100308 stipulata in data 01/05/2023 con la compagnia Assimoco.

L'Organizzazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione.

Art 6 -Sede attività e strumenti

Le attività oggetto della convenzione verranno svolte in Cremona presso Spazio Comune – piazza Stradivari n. e in caso di necessità presso la sede legale dell'Associazione in Cremona, via Gioconda 5.

Il Comune si impegna a mettere a disposizione gratuitamente lo sportello presso Spazio Comune e gli strumenti necessari (connessione internet, stampati, depliant, ecc.) finalizzati alla realizzazione del servizio oggetto della convenzione.

Art. 7 - Rimborso delle spese

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, il Comune riconosce un rimborso spese documentato, fino ad un massimo annuo così preventivato:

- € 1.800 per l'anno 2023
- € 6.000 per l'anno 2024

Detto rimborso spese è volto a coprire:

- gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117;
- la quota-parte delle spese di funzionamento dell'Associazione;
- le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- le spese vive che i volontari, impegnati nelle attività convenzionate, dovessero assumere;
- spese per eventuali prestazioni di professionisti necessari per problematiche specifiche
- eventuali costi per attività di comunicazione promozione legate all'oggetto della convenzione

La documentazione giustificativa delle spese é presentata dall'Associazione al Comune con scadenza annuale

Il Comune provvede a rimborsare le spese entro 60 giorni dalla presentazione della nota corredata della suddetta documentazione giustificativa.

L'Associazione dovrà far pervenire comunque al Comune una relazione descrittiva complessiva delle attività svolte nell'anno, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione stessa. Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti.

Art. 8 – Durata

La Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione della presente convenzione con scadenza il 31 dicembre 2024.

La Convenzione, alla naturale scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi provvedimenti da parte dei contraenti e comunque stante l'accertamento da parte del Comune della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

Art. 9 - Risoluzione del rapporto

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata.

Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata, all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'Associazione qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4.

In caso di recesso di una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'Organizzazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata,

l'Organizzazione, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale regionale del volontariato

Art. 10 - Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Cremona dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. oppure di comunicazione tramite posta elettronica certificata con la quale l'altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale, avrà sede in Cremona

Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

Art. 11 - Foro competente

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona.

Art. 12 - Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione, è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Comune di Cremona.

Art. 13 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona,.....

Per il COMUNE DI CREMONA
(Dott.ssa Eugenia Grossi)

Per l'ASSOCIAZIONE ANFFAS CREMONA
(Giorgio Rampi)